



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)

Il consigliere designato,
visto il ricorso iscritto al n. 615/2018 r.g. aff. vol. giur. avente ad oggetto la domanda di equa riparazione ex legge n. 89/2001 proposta da: Immacolata (cf: _____), rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Liguori (cf: LGRMHL58P14F839K), e dall'avv. p. Vincenzo Liguori (cf: LGRVCN90T17F839C), elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Napoli alla Piazza Esedra Ed. Edilforum Is. 10 Centro Direzionale;
rilevato che viene richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo svoltosi dinanzi al Tribunale di Napoli prima, a quello di Torre Annunziata poi, alla Corte di Appello di Napoli ed infine dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione;
esaminata la documentazione depositata, e rilevato che il giudizio presupposto ha avuto una durata di anni 8 e mesi 2 per il primo grado (dovendosi computare in esso anche il processo svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli, tenuto conto del fatto che l'eccezione di incompetenza per territorio fu formulata dalla convenuta alla prima udienza del 24.9.1998, sicché il successivo svolgimento dello stesso non è da ascrivere a condotte dilatorie delle parti), di anni 6 e mesi 11 per il giudizio di appello ed infine di anni 2 e mesi 9 per il giudizio di legittimità, e ciò al netto del termine intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre impugnazione e la proposizione della stessa;
rilevato quindi che il giudizio in esame eccede di anni 11 e mesi 10 i termini di cui all'art. 2 bis della legge n. 89/2001;
valutata la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
ritenuto che la ricorrente all'esito del giudizio è risultata vincitrice, e che, tenuto conto degli interessi coinvolti e del valore e della rilevanza della causa anche in considerazione delle condizioni personali della parte, stimasi equo ex art. 2056 c.c., riconoscere la somma di € 600,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi eccedente i termini citati, per un importo complessivo di € 7.200,00;
rilevato che, nel porre le spese del procedimento a carico dell'Amministrazione ingiunta in virtù della regola della soccombenza, occorre procedere alla loro liquidazione applicando i parametri previsti dal d. m. n. 55 del 2014 per il procedimento per ingiunzione (in considerazione della sovrapposibilità del presente procedimento, anche in relazione all'eventuale fase impugnatoria, al rito monitorio: cfr., tra le tante, Cass. n. 21658 del 2016);

P.Q.M.



a) ingiunge al Ministero della Giustizia il pagamento senza dilazione in favore di Immacolata della somma di € 7.200,00 oltre interessi legali dalla domanda, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;

b) ingiunge al Ministero della Giustizia, il pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in € 98,10 per spese ed in € 540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Michele Liguori.

Così deciso in Napoli, il 3/04/2018.

Il consigliere designato
dott. Michelangelo Petruzzello

